

**CORTE DEI CONTI**

**CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO**

**2017**

**Procuratore generale Claudio Galtieri**

**Roma, 13 febbraio 2017**

**Aula delle Sezioni riunite**





**SEZIONI RIUNITE**

INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2017

Procuratore generale Claudio Galtieri

**ROMA, 13 FEBBRAIO 2017**

Il ruolo che la legge ha affidato al Procuratore generale presso la Corte dei conti, come individuato in una sentenza della Corte costituzionale non recente ma comunque attuale, è quello di agire “ nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale” e di rappresentare “l’interesse generale al corretto esercizio delle funzioni amministrative e contabili, e cioè un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati”, vigilando “per l’osservanza delle leggi, per la tutela cioè dello Stato e per la repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi”.

Questa posizione ordinamentale, che implica i poteri di organizzazione dell’Ufficio di Procura generale ed il coordinamento dei magistrati a questa assegnati, ha assunto una dimensione particolare a seguito del decentramento dell’attività giurisdizionale e delle connesse funzioni requirenti, realizzatosi compiutamente solo a seguito della riforma degli anni 1993-1994, ed è proprio in relazione a tale decentramento

che al Procuratore generale sono stati conferiti compiti di coordinamento delle Procure regionali.

La funzione di coordinamento è andata assumendo un rilievo sempre maggiore, in funzione delle accresciute competenze della Procura generale, sia a seguito di modifiche normative sopraggiunte, sia per la necessaria interazione con le altre articolazioni, soprattutto giurisdizionali, della Corte dei conti.

In quest’ottica, l’attività della Procura generale non è più limitata alle funzioni requirenti in appello, ma si estende alla compartecipazione alla funzione nomofilattica delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, attraverso la proposizione di questioni di massima, alla tutela degli ambiti cognitivi della Corte dei conti mediante la proposizione di controricorsi e di ricorsi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per regolamento di giurisdizione preventivo o successivo, alla predisposizione di pareri nel contenzioso sulle materie di contabilità pubblica davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione.

Un’attività multiforme, dunque, svolta nell’esercizio di una “funzione obiettiva e neutrale”, la cui complessità

costituisce un unicum tra le stesse articolazioni della Corte dei conti, con le quali opera sinergicamente, seguendo l’evoluzione in materia di finanza pubblica e delle tutele, di controllo o giudiziali, previste dalla normativa pubblicistica, sia nazionale che di derivazione europea.

La dimensione sinergica cui ho appena fatto riferimento non investe le sole articolazioni della Corte dei conti, ciò che appare del tutto naturale, ma si estende ad altre Istituzioni nazionali che hanno funzioni strettamente collegate, sia pure in parte, e, oltre i confini nazionali, ad Istituzioni ed Organismi sovranazionali, nell’Unione europea e in ambito internazionale.

Mi riferisco innanzitutto alle sinergie con le altre Magistrature, con l’Autorità giudiziaria ordinaria nelle sue varie componenti, con il giudice amministrativo, con la magistratura militare e con quella tributaria, intessute tutte nel segno di una collaborazione diretta a rafforzare e rendere sempre più effettiva, in un periodo di consapevole, generale limitatezza delle risorse umane e strumentali a disposizione del Servizio Giustizia nel suo insieme, la tutela degli interessi finanziari nazionali e sovranazionali.

La percezione del rilievo che hanno assunto, nell’ordinamento e nella società attuali, l’equa apprensione e la corretta utilizzazione delle risorse pubbliche, trova da tempo una risposta sempre più pronta ed impegnata da parte di tutte le magistrature, che, sotto diverse angolazioni e nell’esercizio ciascuna delle proprie attribuzioni giurisdizionali, ritengono necessario tener conto degli effetti economici negativi che possono derivare dall’attività delle strutture pubbliche.

L’utilizzazione delle risorse pubbliche avviene attraverso procedure e meccanismi che, per la loro complessità e la loro diffusione nel territorio, favoriscono spesso fenomeni distorsivi che determinano sia inefficienze sia, in modo non infrequente, fenomeni di rilievo penale.

Da tempo i due fenomeni, l’inefficienza e la corruzione, nella loro interazione, sono oggetto di analisi in tutti gli ambiti della società nazionale ed internazionale: dalla politica all’accademia, dall’associazionismo ai mezzi di informazione, anche se spesso tale analisi viene svolta in maniera superficiale ed episodica, sulla spinta emotiva determinata da particolari eventi, e comunque mediante l’utilizzazione di dati rilevati con modalità prive di sistematicità, ovvero ancora operando mere

proiezioni quantitative di dati di per sé non significativi o comunque raccolti ed elaborati con una metodologia i cui risultati non trovano riscontro nella realtà fattuale.

Così si perviene, ad esempio, ad una non agevole e comunque opinabile quantificazione dei fenomeni – quali l’entità dei fatti corruttivi o quella del danno economico da essi provocato – che ha spesso un forte impatto negativo sulla collettività anche in ambito internazionale.

Si afferma da più parti che la corruzione determina inefficienza. In realtà è l’inefficienza a creare ampie “zone oscure”, nelle quali più facilmente si possono inserire e nascondere i conflitti di interesse e la corruzione.

Il fenomeno della corruzione, come in genere quello dei reati dai quali deriva un danno ad una struttura pubblica, è sicuramente il terreno che vede realizzarsi in maniera più intensa la collaborazione tra le Procure della Repubblica e le Procure regionali della Corte dei conti. Una collaborazione che

– nel pieno rispetto dei ruoli reciproci – supera in concreto gli stretti ambiti disciplinati dalla normativa in vigore, risalente ormai a quasi trent’anni, e cioè a prima della costituzione delle

stesse Procure regionali, e a quando l’intensità dei reati contro la P.A. era inferiore, o così comunque era percepita.

Solo in questo modo, in via interpretativa, con il fattivo contributo dei colleghi dell’Autorità giudiziaria ordinaria, è possibile un’azione tempestiva ed incisiva di contrasto che, oltre all’applicazione delle sanzioni penali, spesso preclusa dagli strumenti alternativi di definizione del procedimento penale, consente, anche mediante il ricorso alle misure cautelari, oggettivamente più ampio nella giurisdizione contabile, consistenti recuperi delle somme illecitamente corrisposte ed ottenute.

Uno strumento, quello delle misure cautelari, che, recentemente introdotto, sta dimostrando un’efficacia reale particolarmente rilevante.

Come già evidenziato da taluno dei miei predecessori, ritengo siano ormai maturi i tempi per l’adozione di quelle limitate riforme normative che, senza alcun costo aggiuntivo, possono rafforzare le interazioni tra l’Autorità giudiziaria ordinaria e le Procure regionali, consentendo anche di ridurre i costi operativi degli organi investigativi.

Un’ulteriore incremento dei risultati positivi, poi, può derivare dalla formazione interdisciplinare e congiunta dei magistrati impegnati, nei propri rispettivi ambiti, su questo fronte, con la partecipazione degli organi investigativi, utilizzando anche tecniche di intelligence.

Quanto più propriamente alla corruzione, che si manifesta in maniera particolarmente consistente negli appalti pubblici, già in altre occasioni ho rilevato la necessità di distinguere quella legata alla criminalità organizzata da quella, invece, “diffusa”, costituita da singoli (o anche plurimi) comportamenti, legati a singole persone.

La prima, infatti, pur essendo più “strutturata”, in quanto pianificata e programmata in tutti i dettagli, può essere oggetto di un’azione di contrasto diretta altrettanto pianificata e programmata, potendosi sfruttare, da parte degli organi preposti al contrasto e all’attività investigativa, l’incrocio di informazioni derivanti da una pluralità di banche dati, e l’eventuale apporto di criminali che si “dissociano” dall’organizzazione criminosa. Inoltre, trattandosi di attività collegate, è possibile dai singoli episodi, attraverso “indici rivelatori” (identità delle persone fisiche o giuridiche coinvolte,

degli Istituti finanziari utilizzati, dei mezzi materiali utilizzati etc.), risalire a fattispecie analoghe realizzate anche in ambiti territoriali diversi.

Per la seconda, invece, che ha carattere “episodico” e “singolare”, l’azione di contrasto difficilmente può essere diretta, pianificata e programmata, ma deve essere pensata e realizzata in maniera diversa, con strumenti indiretti e “trasversali”. In particolare, la trasparenza, semplificazione e tempestività dei procedimenti, la limitazione delle deroghe, la riduzione dei centri decisionali e la rotazione dei funzionari ad essi addetti, l’utilizzazione di atti-tipo e di modelli operativi standardizzati che siano attentamente adeguati all’esigenza da soddisfare, la valutazione “esterna” dei profili economici sia iniziali sia in corso di esecuzione dei contratti, l’applicazione consistente e rigorosa di sistemi di incompatibilità atti a prevenire conflitti di interesse, la predisposizione di controlli esterni su atti e attività, non solo nelle fasi procedimentali ma soprattutto sulle modalità di esecuzione degli appalti (che più facilmente vengono strumentalizzate per fini illeciti) sui risultati conseguiti e sui costi finali, controlli che, utilizzati in maniera integrata e continuativa, oltre a poter far emergere le

anomalie, possono, in tempi medio-lunghi, costituire anche efficaci strumenti di deterrenza.

In sostanza, il contrasto alla corruzione consente di combattere anche la "cattiva amministrazione" migliorando la funzionalità della pubblica amministrazione.

Gli strumenti individuati sono in buona parte già compresi nei Piani anticorruzione e nei Piani della trasparenza, ma spesso incontrano difficoltà di concreta attuazione per insufficienza delle risorse necessarie.

Al riguardo ritengo che l’attuazione di questi strumenti, fondamentali per attuare principi di rilievo costituzionale, costituisca un vero e proprio “investimento”, e come tale debba essere considerato nell’assegnazione delle risorse umane e strumentali, per non rassegnarsi ad un’attuazione meramente formale delle disposizioni in materia.

In ogni caso, occorre tenere salda la consapevolezza che nessuna azione di contrasto può assicurare risultati consistenti nel tempo, se non accompagnata da un forte recupero di quei valori etici che solo l’esempio e l’educazione nella scuola e nella famiglia possono determinare, così

richiedendosi la collaborazione non solo di altre Istituzioni, ma dell’intera società civile.

Dalla necessità di una risposta adeguata quantitativamente e qualitativamente ai fenomeni illeciti deriva inevitabilmente l’esigenza di un raccordo sempre più efficiente tra l’Autorità giudiziaria ordinaria e le Procure regionali della Corte dei conti, considerata la peculiare posizione di queste sia territorialmente, sia strutturalmente, quali articolazioni della Corte dei conti.

A questo riguardo debbo sottolineate, da un lato, che la dimensione territoriale “regionale” consente di rilevare più agevolmente il ripetersi di fenomeni negativi con modalità identiche o simili, dall’altro lato che una particolare opportunità, nell’esperire l'azione di interdizione di questi fenomeni, è data dalla complementarietà che si può realizzare e sempre più spesso si realizza all’interno della Corte dei conti tra l’attività di controllo e quella dell’esercizio dell’azione di responsabilità, nell’ovvio e rigoroso rispetto della loro reciproca autonomia.

E proprio dalle sinergie accertative tra controllo e giurisdizione emerge sovente il dato, preoccupante, di come i

comportamenti illeciti trovino terreno fertile nelle disfunzioni amministrative, spesso favorite da scarsità quantitativa e qualitativa delle professionalità, con una ripetitività nel tempo che può trovare un concreto ostacolo solo mediante l’adozione di adeguate misure organizzative.

Mi riferisco, tra tutti, ad esempio, ai fenomeni relativi all’uso improprio e distorto dei mezzi informatici, che in un’errata ottica di semplificazione fa quasi passare in secondo piano la necessità dell’esame diretto della documentazione originale (com’è nel caso delle frodi nelle contribuzioni o nelle erogazioni previdenziali), o all’inadeguatezza delle garanzie finanziarie che debbono prestare i gestori di entrate di natura pubblica, o ancora al coinvolgimento nelle procedure amministrative di organizzazioni di settore inadeguate o in situazioni di conflitto di interessi.

La ricordata pianificazione degli interventi a garanzia della correttezza e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, ormai entrata a regime da qualche anno, può essere in certo senso “completata” dalle direttrici dell’attività concreta nei diversi segmenti operativi che emergono dall’attività di controllo da un lato e dagli orientamenti della

giurisprudenza in materia di responsabilità, che mettono in rilievo i contenuti concreti degli obblighi di fedeltà e diligenza di tutti coloro che, anche solo temporaneamente ed episodicamente, esplicano funzioni pubbliche.

Ma accanto alle sinergie che quotidianamente si realizzano con le altre Magistrature, ulteriori momenti e forme di raccordo possono e debbono essere realizzati con le altre Istituzioni pubbliche che esplicano le proprie funzioni, di indagine o di regolazione, in ambiti nei quali le diseconomie o gli illeciti si realizzano.

Mi riferisco all’ANAC, con i suoi poteri di indagine e valutazione delle anomalie nel settore degli appalti pubblici e dei conflitti di interesse dei pubblici funzionari, e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che rileva e contrasta le anomalie che nel mercato sono determinano dall’azione degli operatori economici, anche pubblici. E’ ancora attuale, a questo proposito, nelle aule giudiziarie la vicenda dell’accordo tra società pubbliche operanti nel settore dei trasporti pubblici locali volto a contrastare l’ingresso di operatori economici privati, accordo oggetto di consistenti sanzioni dell’Autorità garante.

Credo occorra prendere atto dell’esigenza di una risposta quanto più unitaria e coordinata di tutte le Istituzioni pubbliche a quei fenomeni negativi che tanto pesantemente incidono sull’economia della nostra società e sulla stessa credibilità delle Istituzioni.

In questo senso, la Procura generale è pronta ad assicurare, con la mia persona e con i magistrati che ne fanno parte, tutta la propria capacità collaborativa e propositiva.

Ho prima fatto riferimento alla tutela degli interessi finanziari sovranazionali ed è questa l’attività nella quale le Procure regionali e la Procura generale, negli ultimi tempi, hanno sviluppato linee di azione che pongono la Corte dei conti italiana come un modello di riferimento, anzi, il modello di riferimento non solo nell’ambito dell’Unione europea, ma anche in ambito mondiale.

E’ noto il forte impegno delle Procure regionali nella lotta alle frodi comunitarie, un impegno che ha radici antiche, quando, quasi venti anni fa la Procura generale ha contribuito in maniera decisiva all’approfondimento della materia anche in incontri internazionali, incontri cui è seguita l’instaurazione e il rafforzamento di proficui rapporti con l’OLAF, l’Ufficio

antifrode dell’Unione europea, creando una rete di contatto tra i magistrati delle Procure regionali e lo stesso OLAF. Questi rapporti, come ricordato anche nelle relazioni dei miei precedessori, sono sfociati in un Protocollo d’intesa, prima, ed un Accordo di cooperazione, che è in corso di revisione alla luce dei rilevanti progressi che si debbono registrare, con profonda soddisfazione, negli ultimi anni.

Progressi che non concernono soltanto l’entità dell’attività e dei risultati, che pone l’Italia al vertice tra gli Stati dell’Unione, non già per l’entità oggettiva delle frodi, come da qualche parte si afferma, bensì per la particolare attenzione e professionalità manifestate, anche con l’assidua e consistente collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell’Arma dei Carabinieri, con i quali la Procura generale sta attivando specifici programmi per trasformare i risultati ottenuti in prassi operative da codificare.

Il progresso sicuramente più importante, che pone la Corte dei conti italiana in una posizione unica, tale da farla diventare modello di riferimento nell’ambito dell’Unione europea, è costituito dal fatto che la giustizia contabile italiana è stata la prima ad occuparsi, con successo, della tutela

finanziaria degli interessi della stessa Unione, per i fondi direttamente gestiti dalla Commissione, in processi nell’ultimo dei quali la stessa Commissione si è costituita in giudizio ad adiuvandum per sostenere l’azione recuperatoria della Procura regionale. Un successo reso ancor più concreto, e questo è un unicum nell’ambito della storia dell’Unione europea, dal fatto che la previa adozione di misure cautelari nei confronti dei soggetti responsabili ha reso possibile la soddisfazione effettiva dell’interesse finanziario con il pignoramento di beni per un importo molto rilevante.

Ma l’azione recuperatoria delle Procure regionali, oggi favorita dalla interazione con le strutture di controllo della Corte espressamente prevista dal Codice della giustizia contabile, costituisce, come ho detto, un modello di riferimento negli ambienti internazionali.

Nell’ambito dell’intensa attività internazionale della Corte dei conti, ricordata dal Presidente, debbo segnalare che in occasione del Convegno dell’INCOSAI svoltosi ad Abu Dhabi nel dicembre 2016, si è perfezionato, con la sottoscrizione dell’atto formale, l’accordo dei cui preparativi aveva fatto cenno il mio predecessore nella relazione di apertura dello scorso anno

giudiziario. Un accordo inizialmente predisposto da 10 Stati tra cui l’Italia, le cui Istituzioni superiori di controllo svolgono anche attività giurisdizionale, con un evidente rafforzamento della stessa funzione di controllo, in quanto dalla mera constazione di irregolarità e frodi si può passare direttamente ad un’azione efficace per recuperare i fondi irregolarmente o illecitamente utilizzati.

Dai 10 Stati del novembre 2015, attraverso un’attività di contatti bilaterali consistita anche in videoconferenze organizzate dalla Procura generale, si è passati, ad Abu Dhabi, a 23 Stati sottoscrittori, appartenenti non solo all’Europa, ma anche all’America latina ed all’Africa, che hanno dimostrato e stanno dimostrando l’utilità della concentrazione in un unico organismo delle funzioni di accertamento delle irregolarità e della tutela recuperatoria dei finanziamenti. Una utilità che è vista con estremo favore da tutti quegli Stati che, per sviluppare la loro economia, hanno necessità di finanziamenti da parte di Organismi internazionali, ma che, per ottenere questi finanziamenti, hanno l’esigenza di assicurare la loro integrale e corretta utilizzazione.

L’essere la Corte dei conti italiana, grazie all’attività delle Procure regionali e delle Sezioni giurisdizionali, modello di riferimento in ambito europeo ed internazionale oltre ad essere motivo di orgoglio – e al riguardo debbo esprimere la mia riconoscenza anche personale a tutti i magistrati, ai funzionari ed agli organi investigativi che si sono impegnati e si impegnano su questo fronte – è anche stimolo ad un impegno ancora maggiore, pur nelle già ricordate difficoltà operative.

Fin qui mi sono soffermato sui principi ordinamentali e sulle connotazioni più significative delle attività della Procura generale e delle Procure regionali, intendendo così sottolineare lo stretto legame tra l'evoluzione operativa impressa alle funzioni quotidianamente assolte e l’evoluzione della normativa.

Nella relazione scritta - alla quale rinvio - è possibile cogliere il dettaglio di quanto fatto nell'anno trascorso e le prospettive che ci attendono nell'immediato futuro.

Non posso, però, mancare di volgere uno sguardo al "formante normativo", che contribuisce al configurarsi di diritti sostanziali ed interessi che ricevono poi tutela in sede giurisdizionale.

A questo riguardo debbo ricordare i due più significativi interventi del Legislatore che hanno caratterizzato l’anno da poco conclusosi.

In attuazione della delega contenuta nella L. 7 agosto 2015 n. 124, sono stati adottati il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, recante il Codice della giustizia contabile, ed il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 sulle società a partecipazione pubblica.

Il Codice costituisce la prima disciplina organica dei diversi processi che si svolgono davanti alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, lungamente atteso e più volte invocato per consentire lo svolgimento dei giudizi in maniera adeguata non solo ai principi costituzionali contenuti nell’art. 111 della Costituzione, ciò che pure era avvenuto in via pretoria con gli orientamenti evolutivi della giurisprudenza, ma anche alle nuove esigenze di semplificazione e tempestività che permeano tutto l’ordinamento e che sono il fondamento delle norme sull’introduzione degli strumenti telematici nel processo.

I lavori preparatori del Codice sono stati accompagnati da numerosi interventi sollecitatori, spesso critici in sensi opposti, sia della dottrina e del mondo forense, sia di parte della

componente magistratuale della Corte dei conti, sia di alcune forze politiche.

Il testo predisposto dal Governo è stato sottoposto al parere delle Sezioni riunite della Corte che, pur nell’obbligata ristrettezza dei tempi tecnici, si sono espresse proponendo alcune modifiche, in parte accolte, in uno spirito collaborativo ispirato soprattutto dall’ormai pressante esigenza di adottare una disciplina il più possibile organica e coerente, nel solco dei principi del Codice di procedura civile, ma rispetto a questo autonoma.

La nuova disciplina processuale, entrata in vigore nei primi giorni di ottobre, ha determinato un impatto particolarmente consistente sull’attività non solo dei Collegi giudicanti, ma anche, in maniera ancora più significativa, sull’attività sia delle Procure regionali sia della Procura generale, per taluni complessi profili interpretativi relativi all’esercizio dell’azione di responsabilità.

Molte delle disposizioni del Codice, infatti, si riferiscono all’attività istruttoria delle Procure regionali, la cui minuziosa regolazione – fondata sull’applicazione di principi propri del “giusto processo” anche nella fase preprocessuale –

ove non interpretata in maniera sistematica, potrebbe far insorgere criticità atte ad incidere in senso negativo sulle esigenze di speditezza e semplificazione che sono state annoverate tra i criteri informatori della legge di delega.

La riforma codicistica concerne aspetti tecnici complessi e le sottostanti posizioni delle parti: quella pubblica, ispirata alla tutela degli interessi finanziari nazionali e sovranazionali e quelle private, desiderose di non veder compressi ingiustificatamente i propri diritti.

Si tratta di due posizioni la cui parità deve ritenersi tendenziale, in quanto occorre sempre considerare che l’azione di responsabilità è diretta alla tutela di interessi diffusi e sovraindividuali, quindi interessi della collettività, il cui rilievo emerge quotidianamente in ogni ambito della vita sociale e politica.

Il punto di equilibrio individuato dalle disposizioni del Codice sarà comunque oggetto dei meditati interventi della giurisprudenza, che potrà e dovrà fornire, nel solco della giurisprudenza della CEDU, della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, utili spunti ricostruttivi in vista

dell’adozione dello strumento correttivo, previsto dalla stessa legge di delega.

Ma non sono solo i soli profili relativi all’esercizio dell’azione di responsabilità che caratterizzano in maniera innovativa le disposizioni del Codice.

Particolare rilievo rivestono anche la disciplina dei giudizi attribuiti alla competenza delle Sezioni riunite in speciale composizione, perché amplia ulteriormente il loro già vasto ambito conoscitivo – che comprendeva la materia dei piani di riequilibrio finanziario degli Enti locali e l’inserimento nell’elenco ISTAT delle strutture pubbliche tenute a concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica – all’impugnazione delle deliberazioni rese dalle Sezioni regionali di controllo.

La corrispondente attività giurisdizionale, pur concernendo formalmente le amministrazioni pubbliche quali gli Enti locali, gli Enti e le Società pubbliche, incide direttamente sugli interessi economici di rilevanti segmenti della collettività. Il Codice detta una disciplina dettagliata anche per altri importanti ambiti tematici, nei quali gli interessi economici e finanziari delle strutture pubbliche e dei privati si intersecano,

in posizioni talvolta contrastanti e talvolta anche coincidenti: ne costituiscono esempio la materia pensionistica, quella dei giudizi ad istanza di parte (tra i quali molti attengono ai rapporti tra i soggetti riscuotitori e le strutture pubbliche per le quali operano), quella dei conti giudiziali.

Tutte materie nelle quali si presenta comunque necessario l’intervento esterno, terzo e neutrale del Giudice contabile, che il Codice disciplina in maniera diversificata, a tutela dell’interesse di quello che sinteticamente viene definito “il pubblico erario”, con una formula che affonda le radici nella “res pubblica” e che, nella sua sinteticità, oggi ricomprende oltre agli interessi delle singole collettività e dello Stato, anche quelli dell’Unione europea.

L'intervento è assicurato, in vari modi e forme, dalle Procure regionali e dalla Procura regionale, i cui compiti, quindi, si accrescono via via che aumenta la consapevolezza dell’esigenza di salvaguardare quel bene primario costituito dalla corretta ed adeguata acquisizione e gestione delle risorse pubbliche e che contribuiscono ormai in maniera significativa, come già detto, pressoché a tutte le funzioni che la Costituzione e le leggi attribuiscono alla Corte dei conti: dall’attività

strettamente giurisdizionale nelle materie della contabilità pubblica, ai giudizi di parificazione del rendiconto dello Stato e delle Regioni, dalla funzione di controllo delle Sezioni riunite in speciale composizione a quella nomofilattica, riservata alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale.

Si delinea, dunque, un orizzonte nel quale emergono nuovi diritti, nuove forme di tutela, e la Procura generale è chiamata a svolgere la propria funzione obiettiva e neutrale per assicurare il “rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati”.

Nel quadro delle novità normative che concernono l’attività delle Procure regionali si inserisce anche il ricordato D.Lgs. n. 175 del 2016, di riordino della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica che, codificando un orientamento prevalente della Corte di Cassazione, che pur aveva suscitato un dibattito e reazioni non sempre misurate, ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house, confermando quella relativa al danno subito dagli enti partecipanti nei limiti della rispettiva quota di partecipazione.

E' questo uno spazio di giurisdizione particolarmente significativo, considerando il numero delle società in house e l’entità delle loro gestioni finanziarie.

Dentro tale spazio meriteranno adeguate riflessioni applicative tutti quei profili gestionali di società a partecipazione pubblica che riescono a scaricare le loro inefficienze sulla collettività attraverso la leva tariffaria, determinando un sistema che pone l’Italia tra gli Stati in cui in media è più alto è il costo dei servizi pubblici, con i conseguenti effetti negativi sulla competitività delle imprese nazionali.

Nel lungo percorso della sua quotidiana attività la Procura generale si è sempre dimostrata pronta ad affrontare i nuovi compiti con rinnovato impegno ed entusiasmo.

E' una propensione umana e professionale, quest'ultima, che può aiutare a superare le pur innegabili difficoltà operative ed a considerare i traguardi di volta in volta raggiunti come un punto di partenza - per i Pubblici Ministeri che promuovono le azioni e per i Giudici che poi ne verificano giudizialmente la fondatezza - comune ed univocamente finalizzato ad assicurare la garanzia del corretto ed efficiente uso delle risorse pubbliche.

Con questo stato d’animo pieno di consapevolezza delle attese della collettività, mio ma anche di tutti i colleghi Pubblici Ministeri Le chiedo, Signor Presidente, di dichiarare aperto l'anno giudiziario 2017.

**Cic**

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORPRODUZIONE e LA STAMPA - ROMA